

STATUTO DELLA FONDAZIONE ROUND TABLE ITALIA ONLUS

Art. 1

1. È costituita dall'Associazione senza scopo di lucro **"ROUND TABLE ITALIA"** la **"FONDAZIONE ROUND TABLE ITALIA ONLUS"**, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Forlì, Corso Garibaldi n. 94.
2. La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. Per l'esercizio della sua attività la fondazione potrà avvalersi di uffici periferici su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nei settori della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1049, disposizioni ora confluite nell'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, n.42, nonché della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 10, lett. a) n. 8 del D.Lgs. 460/1997.
2. Le attività di beneficenza diretta sono realizzate a favore di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari mediante erogazioni gratuite in denaro o natura finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno, anche effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone; l'attività di beneficenza diretta è altresì rivolta, limitatamente agli aiuti umanitari, ai componenti collettività estere.
3. Le attività di beneficenza indiretta sono realizzate mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art.10 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.Lgs n. 460/1997.
4. Le attività inerenti la finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) n. 7) sono riferite esclusivamente ai beni come individuati dall'art. 10 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 per cui ne sia stata accertata la natura culturale ai sensi degli art. 12 e 13 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
5. Le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) n. 7) ed 8) del D.lgs. 460/1997 su specificate sono realizzate mediante lo svolgimento di attività di:
 - a. cooperazione con associazioni, enti pubblici e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all'estero;
 - b. promozione degli scopi e dell'attività statutaria anche all'estero, nel rispetto della normativa di riferimento;
 - c. tutela e valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte della Fondazione;
 - d. partecipazione ad iniziative promosse per l'accertamento, l'individuazione, il recupero, il restauro e la salvaguardia del

- patrimonio ambientale e culturale, anche in occasione di eventi calamitosi;
6. La Fondazione, tra le attività direttamente connesse a quelle statutarie rientranti tra le finalità di cui ai numeri 7 ed 8 del comma 1, lett.a) del D.lgs. 460/97, tra l'altro, in particolare provvede:
 - a. Alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e dell'ambiente;
 - b. Alla redazione, pubblicazione, edizione e diffusione, anche tramite e per conto terzi, di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i beni culturali di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e l'ambiente;
 - c. Alla sensibilizzazione per la fruizione dei beni culturali di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e i beni ambientali oggetto dell'attività della Fondazione tramite mostre, esposizioni, convegni, conferenze, manifestazioni.
 7. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) del D.lgs. 460/97, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 3

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente della Fondazione;
 - c. Collegio dei Revisori.

Art. 4

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di diritto dal Presidente Nazionale, dal Past President Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dal Tesoriere Nazionale, dal Consigliere Nazionale e dal Segretario Nazionale dell'Associazione Round Table Italia.
2. I componenti sono eletti o nominati secondo le norme statutarie e per la durata prevista per l'Associazione Round Table Italia.
3. Il Segretario Nazionale della Round Table Italia partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Le funzioni di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere della Fondazione sono attribuite ai medesimi soggetti che le ricoprono nell'Associazione Round Table Italia.
4. Il consiglio di amministrazione può cooptare al suo interno fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) membri scelti tra i soci dell'associazione Round Table Italia.
5. In tutti i casi nei quali durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri il Consiglio di Amministrazione continua ad essere investito dei pieni poteri di cui al successivo articolo 5. I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione Round Table Italia. I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero Consiglio.

Art. 5

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lett. d), comma 1, dell'art.10, D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:
 - a. approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
 - b. approvare il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo annuale;
 - c. vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
 - d. deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate all'unanimità;
 - e. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 10.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lett. e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
4. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri o a persona esterna al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno essere superiori ai limiti di cui all'articolo 10, comma 6 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato:
 - a. su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;
 - b. su richiesta di almeno tre membri del medesimo.
6. La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, posta elettronica certificata, fax o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica certificata o posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.
8. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti salvi i casi di cui all'art. 5 e 10 del presente Statuto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 6

1. Il Presidente, ed il Vice Presidente in sua assenza o impedimento, rappresentano l'ente di fronte a terzi o in giudizio e danno esecuzione alle delibere del consiglio.

Art. 7

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Round Table Italia. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Ai Revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione. A tal fine essi devono redigere una relazione relativa al rendiconto consuntivo e preventivo di ogni anno. In luogo del Collegio dei revisori, il

Comitato Nazionale dell'Associazione Round Table Italia può optare alla nomina di un singolo Revisore dei Conti.

Art. 8

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a. da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Fondazione;
 - b. eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
 - c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:
 - a. donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati non destinati specificamente ad incremento del patrimonio.
 - b. ogni altro provento (interessi, rendite) derivante da attività istituzionali o connesse compatibili con la qualifica di Onlus.
 - c. da ogni altro incremento derivante da beni mobili o immobili gestiti dalla Fondazione.
3. È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
4. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9

1. L'esercizio finanziario va dal giorno 1 (uno) giugno di ogni anno al 31 (trentuno) maggio dell'anno successivo.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione approva il rendiconto economico di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
3. I rendiconti devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Collegio dei Revisori.
4. Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del rendiconto approvato.
5. Gli avanzi di gestione, saranno impiegati secondo quanto previsto dall'art. 8.

Art. 10

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue, su iniziativa assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art.27 c.c.:
 - a. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b. per le altre cause di cui all'art.27 c.c. Le delibere in merito all'estinzione saranno valide con il voto unanime del Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.